

## COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Decisione del 27 luglio 1916 — Commissariato gen. dell'emigrazione per l'emigrante Ercolani Luigi c. White Star Line.

### Momento perfezionativo del contratto di trasporto

*Il contratto di trasporto emigratorio si perfeziona col rilascio del biglietto d'imbarco, poichè in quel momento ha luogo l'in idem placitum consensus.*

NOTA. — Il principio sopra riportato, che fu stabilito fin dal 1916 dalla Commissione Centrale in ordine al momento perfezionativo del contratto di trasporto emigratorio, costituì *ius receptum*, confermato dalle altre decisioni che seguirono. Fu accolto anche recentemente nella decisione del 28 aprile 1925, in causa: i coniugi Nardolongo contro il vettore Cyp. Fabre.

I motivi ispiratori del principio affermato non ci soddisfano: essi si risolvono in affermazioni gratuite più che in argomenti giuridici. Si legge, infatti, nella decisione onde fu tratta la massima riportata: « Il momento iniziale del contratto di noleggio pel trasporto di emigranti è determinato dal rilascio del biglietto d'imbarco. Da quel momento incomincia pel vettore l'obbligo di prestar la diligenza di un buon padre di famiglia e di un accorto commerciante, richiesta dall'articolo 24 della legge 1901 (ora corrispondente all'articolo 29 del testo unico vigente). In quel momento ha luogo l'*in idem placitum consensus*, in quanto il vettore assume l'obbligo di trasportare l'emigrante, e questi gli paga il nolo. Stretto così il vincolo contrattuale, sorge nel contraente l'obbligo della prestazione della diligenza nella esecuzione del contratto ».

Affermazioni, dunque, e non argomenti. Affermazioni errate lì ove si parla di contratto di noleggio e del suo momento perfezionativo. Il contratto di trasporto è un tipo contrattuale a sè stante, differente dal contratto di noleggio: si ha il primo allorchè la volontà delle parti mira al raggiungimento del trasporto direttamente, senza alcuna considerazione del mezzo destinato al trasporto;

si ha il secondo, allorchè tal fine è raggiunto attraverso la locazione di parte o di totalità di una nave (1). È più che evidente che allo emigrante non preme il mezzo del trasporto; non altro a lui preme che, di giungere nel paese straniero di destinazione. Il suo scopo immediato è quello di raggiungere il trasporto, non quello di locare la nave. In ogni modo, la questione, dibattutissima in dottrina, non può esser posta di fronte alla legge speciale (testo unico 13 novembre 1919, n. 2205), la quale, in tutte le sue disposizioni relative al trasporto degli emigranti, non parla mai di contratto di noleggio, ma di contratto di trasporto. È vero che chiama « nolo » il prezzo del trasporto, ma si sa che nel linguaggio giuridico-commerciale tale parola indica tanto il prezzo del trasporto, quanto il corrispettivo del noleggio, come si desume dagli articoli 561 e seguenti del Codice di commercio.

Ammesso, dunque, che i rapporti che si stringono tra vettore ed emigrante sostanziano un contratto di trasporto, nessun dubbio che questo, secondo le regole del diritto commerciale, si perfezioni col semplice consenso, non essendo richiesta da alcuna disposizione la scrittura nè *ad substantiam* nè *ad probationem*. Il dubbio sorge invece per la legge speciale sull'emigrazione, poichè alcune disposizioni di essa parlano del biglietto d'imbarco come di un documento che necessariamente il vettore è tenuto a rilasciare all'emigrante, onde sembrò che quel documento fosse un elemento essenziale per la giuridica esistenza del contratto. Invece non è così. Il legislatore, nel disciplinare i biglietti d'imbarco, si propose di raggiungere immediatamente un fine pubblicistico, tanto vero che tutte le relative disposizioni hanno ciascuna una sanzione penale: infatti, l'inservanza degli obblighi imposti, in materia, ai vettori dagli articoli 18, 25, 1° comma e 1° capoverso del testo unico e dall'articolo 74 del regolamento 1901, è punita con pene più o meno gravi, che, nel caso di trasgressione all'articolo 18 citato, giungono sino allo arresto di tre mesi. Le norme citate, adunque, hanno una funzione di polizia, cioè una funzione essenzialmente di ordine pubblico, per quanto si ripercuotano, con vantaggi mediati nel campo privatistico a favore dell'emigrante, il quale vien così ad avere, col documento, il possesso di un titolo probatorio per eccellenza e la possibilità di far valere con celerità e con sicurezza i propri diritti. Intanto la legge raggiunge il suo fine immediato, che è quello di esercitare i controlli voluti sull'attività del vettore (articolo 151, n. 6, 74 e segg. del regolamento 1901).

La conclusione ci pare logica: poichè le norme citate nè altre disposizioni della legge speciale derogano al sistema del diritto commerciale, il contratto di trasporto dell'emigrante non richiede per la

(1) Sentenza della Suprema Corte del Regno 26 maggio 1924. *Foro It.*, I, 695.

sua giuridica esistenza una forma determinata. In tale conclusione ci conferma l'articolo 25 del testo unico, il quale nel suo primo capoverso così si esprime: « Agli emigranti che *abbiano stipulato* il trasporto fuori della sede del vettore, questi o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco prima che l'emigrante lasci la propria dimora per recarsi al posto di partenza ». Onde chiaramente emerge che la legge considera valido il contratto stipulato senza il rilascio del biglietto, dando facoltà al vettore di rilasciarlo in un momento successivo, a suo libito, non mai però dopo che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora.

F. R.

